

# COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

## Provincia di Verona

### ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituita presso il Comune di Albaredo d'Adige, la Consulta Comunale per il commercio.  
La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio.

### ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

La Consulta è così composta:

1. Presidente: Sindaco o suo delegato;
2. 3 componenti di cui 2 designati dalla maggioranza e 1 designato dalla minoranza;
3. 2 rappresentanti per il commercio in sede fissa, designati dalle associazioni di categoria;
4. 2 rappresentanti dei pubblici esercizi, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
5. 1 rappresentante per il commercio su area pubblica designato dalle associazioni di categoria;
6. 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
7. 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### ARTICOLO 3 – NOMINA

Alle Associazioni di cui al precedente articolo 2 viene richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti.  
A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di designazione.  
In caso di mancata designazione, provvederà il Sindaco, rispettando la caratteristica di rappresentanza del componente non designato.  
I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti su segnalazione dell'Associazione rappresentata.  
E' data facoltà alle Associazioni designanti di richiedere, con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente designato.

### ARTICOLO 4 – DURATA

La Consulta è nominata dal Sindaco e resta in carica sino alla successiva elezione del Consiglio Comunale.

### ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONI

La Consulta è convocata dal Presidente; l'avviso della riunione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti effettivi almeno otto giorni prima della riunione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax almeno due giorni prima della seduta.  
Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Consulta.

### ARTICOLO 6 – FUNZIONAMENTO

La riunione della Consulta è valida se è presente la maggioranza dei componenti.  
I componenti effettivi assenti sono sostituiti dai loro supplenti.  
I componenti della Consulta, che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, vengono sostituiti con le modalità di cui al precedente articolo 3.  
Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Qualora una delle sedute della Consulta sia andata deserta, per mancanza del numero legale, la stessa potrà essere riconvocata in seconda convocazione.  
Per le sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.  
Le funzioni di segretario della Consulta saranno affidate ad un componente eletto a maggioranza semplice nella prima riunione valida.  
Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o Associazioni.

### ARTICOLO 7 – PARERI

Oltre alle funzioni di cui all'articolo 1, la Consulta esprime pareri sui seguenti temi:

1. atti di programmazione e regolamentazione del settore del commercio;
2. valutazione di progetti di studio e di ricerca da svolgersi all'interno del Comune in materia di commercio in genere, compatibilmente con la L.R. n. 15 del 13.08.2004;
3. problematiche relative al commercio locale.

### ARTICOLO 8 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore previo l'espletamento delle procedure di pubblicità previste dall'art. 7 del vigente Statuto Comunale.

